

Prot. 2486/2.2.c.

Belpasso, 03/11/2017

Ai GenitoriAi DocentiAl D.S.G.A.Al Pers. ATAAl Sito web Scuola

Oggetto: Elezioni per il rinnovo del Consiglio d'Istituto 26 - 27 Novembre 2017 - Comunicazione

La procedura per le elezioni è regolata secondo le seguenti disposizioni:

- 1. IL CONSIGLIO DI ISTITUTO è costituito da 19 membri, così suddivisi:
 - n. 8 rappresentanti del personale insegnante;
 - n. 8 rappresentanti dei genitori degli alunni;
 - n. 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;
 - il Dirigente Scolastico (di diritto).
- 2. Hanno diritto di elettorato attivo e passivo:
 - ENTRAMBI I GENITORI (o chi ne fa legalmente le veci) degli alunni iscritti alla scuola di istruzione secondaria;
 - I DOCENTI DI RUOLO E GLI INCARICATI ANNUALI nella scuola di istruzione secondaria, compresi gli insegnanti di religione;
 - IL PERSONALE A.T.A. di ruolo e non di ruolo in servizio nella scuola di istruzione secondaria.
- 3. La Commissione Elettorale aggiorna gli elenchi degli elettori distinti per ciascuna componente (docenti, genitori, personale ATA), verifica la regolarità delle liste, e designa tra gli elettori i componenti dei seggi elettorali, che saranno nominati dal Dirigente Scolastico.
- 4. Ciascuna componente scolastica partecipa all'elezione dei propri rappresentanti nel Consiglio di Istituto, con la formazione e presentazione di una o più liste di candidati (docenti, genitori, personale ATA).
- 5. Le liste dei candidati devono essere presentate alla Commissione elettorale, personalmente da uno dei firmatari, dalle ore 9.00 del 03/11/2017 e non oltre le ore 12.00 del 10/11/2017, e sottoscritte da un numero di elettori ragguagliato al rispettivo corpo elettorale di ciascuna componente:
 - a) almeno n. 20 (venti) elettori per la componente genitori;
 - b) almeno n. 6 (sei) elettori per la componente docenti;
 - c) almeno n. 2 (due) elettori per la componente personale ATA.
- 6. Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste debbono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o dal collaboratore all'uopo delegato, oppure dal Sindaco (o suo delegato), dal Segretario Comunale, da notaio o cancelliere.
- 7. Ciascuna lista deve essere contraddistinta, oltre che da un numero romano riflettente l'ordine di presentazione alla Commissione Elettorale, anche da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista.
- 8. I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché dell'eventuale sede di servizio. Essi sono contrassegnati da numeri arabici progressivi.
- 9. Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali devono, inoltre, dichiarare che non fanno parte né intendono far parte di altre liste della stessa componente e per lo stesso Consiglio di Circolo.



XXIII Distretto scolastico Scuola Media Statale "NINO MARTOGLIO"

- 10. Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa componente (genitori, o docenti o personale ATA) per le elezioni dello stesso Consiglio di Istituto, né può presentarne alcuna.
- 11. Le liste possono contenere fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna componente.
- 12. Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi potranno avvenire dal 03/11/2017 al 10/11/2017.
- 13. Le richieste di eventuali riunioni devono essere presentate dagli interessati entro la data del 09/11/2017.
- 14. Ai sensi dell'art. 37, comma 1 dell'O.M. n. 215 del 15.07.91, saranno costituiti n. 1 seggi elettorali. Ogni seggio sarà composto da un presidente e da due scrutatori (di cui uno funge da segretario). Nel caso in cui l'elettore sia genitore di due o più alunni frequentanti l'Istituto, vota una sola volta nel seggio costituito nel plesso frequentato dal figlio di età minore.
- 15. All'atto della votazione gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento.
- 16. Gli elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro nome e cognome sull'elenco degli elettori del seggio.
- 17. Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore mediante l'indicazione del numero romano di lista e l'eventuale espressione della preferenza.
 - a) Il personale ATA può indicare non più di n. 1 (una) preferenza, espressa con un segno accanto al nominativo del candidato prestampato nella scheda;
 - b) Il genitore può indicare fino a n. 2 (due) preferenze espresse con un segno accanto al nominativo del candidato o dei candidati prestampato nella scheda;
 - c) Il docente può indicare fino a n. 2 (due) preferenze, espresse con un segno accanto al nominativo del candidato o dei candidati prestampato nella scheda.
- 18. I docenti in servizio in più sedi scolastiche esercitano l'elettorato attivo e passivo per l'elezione degli organi collegiali di tutti le scuole in cui prestano servizio.
- 19. L'elettore che fa parte di più componenti (es. docente o A.T.A e contemporaneamente genitore di un alunno) ha il diritto di esercitare l'elettorato attivo (con il voto) e passivo (con la candidatura) per tutte le componenti a cui partecipa.
- 20. Nel caso in cui un candidato sia eletto in rappresentanza di più componenti nello stesso organo collegiale, deve optare per una delle rappresentanze.
- 21. Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non possono essere interrotte fino al loro completamento.

 Alle operazioni predette partecipano, se nominati, i rappresentanti di lista appartenenti alla

componente per la quale si svolge lo scrutinio.

- 22. Le operazioni ai fini dell'attribuzione dei posti spettano al seggio N° 1.
- 23. Ultimata la ripartizione dei posti tra le liste e individuati i candidati che, in base al numero delle preferenze ottenute hanno diritto a ricoprirli, il seggio n. 1 procede alla proclamazione degli eletti entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto.
- 24. Il Dirigente Scolastico, con i poteri delegati, dispone con decreto la nomina dei membri del Consiglio di Istituto per gli anni scolastici per il triennio 2017/2020.

25. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si rimanda a quelle contenute nella O.M. 215/91.

Prof. ssa Anna Spampinato